

TI_GERICHTE 12.1995.252 vom 26. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.252

FR: TI_GERICHTE 12.1995.252 du 26 janvier 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.252 del 26 gennaio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il contratto di leasing finanziario é un rapporto contrattuale secondo cui il prestatore del leasing (o locatore) acquista da un fornitore una cosa - mobile o immobile - e la cede ad un'altra persona (prenditore del leasing o conduttore) che la utilizza e ne gode, durante un periodo di tempo determinato e contro pagamento di rate periodiche (Honsell , Schweizerisches Obligationenrecht BT, 1991, pag. 285; Honsell/ Vogt/ Wiegand , OR-Kommentar, Einleitung vor Art. 184 ff., no. 76-80; SJZ 1993 (89) 119 e segg.). Nel caso concreto, le parti - _____ quale locatore e _____ in veste di conduttore - hanno sottoscritto in data 4 dicembre 1989 un contratto di leasing finanziario con oggetto la fornitura di una cucina e di altro materiale da cucina da parte della ditta _____ di _____ (doc. D).

E. 2.1

Per quanto attiene alla qualifica giuridica, dottrina e giurisprudenza dominanti sono unanimi nel far ricadere il contratto di leasing finanziario tra i contratti sui generis presentando lo stesso elementi della compra-vendita, della vendita rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/ Wiegand , op. cit., Einleitung vor Art. 184 ff., no. 85 e segg.; SJZ 1993 (89) 119 e segg.). Differenze si riscontrano tuttavia quanto all'applicazione in seno a questa costellazione contrattuale degli art. 226a e segg. CO relativi alla vendita a pagamento rateale. Secondo l'art. 226m cpv. 1 CO infatti, le citate norme sono applicabili "a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgono".

E. 2.2

In caso di leasing finanziario non si può evidentemente parlare di vendita rateale in senso stretto, mancando il presupposto del trapasso della proprietà sull'oggetto. Per definire il concetto di "scopo economico identico" non bisogna tuttavia basarsi sulla forma giuridica scelta dalle parti, bensì sull'interesse economico che essa incorpora e sugli effetti giuridici che essa produce. In altre parole per determinare se il contratto di leasing finanziario valga quale contratto di vendita a rate ai sensi degli art. 226a e segg. CO bisogna valutare se le implicazioni economiche che lo stesso comporta siano parificabili a quelle, appunto, di una compra-vendita (DTF 118 II 154; 113 II 171; SJZ 1993 (89) 121; 1990 (86) 199). Qualora una cosa mobile venga ceduta al conduttore ad uso indisturbato e duraturo sino al suo completo deprezzamento e quest'ultimo sia tenuto ad effettuare un numero prestabilito di

versamenti rateali quale controprestazione, che raggiungano o superino il prezzo dell'oggetto ceduto, la posizione del conduttore viene a corrispondere economicamente a quella del compratore in una vendita a pagamento rateale (DTF 118 II 154; 113 II 171; SJZ 1993, 121; 1990, 199). Alcuni autori fanno dipendere l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita rateale dal fatto a sapere se la forma di leasing finanziario verta su beni di consumo piuttosto che su beni d'investimento. Nel caso di beni di consumo detta applicazione viene ammessa, mentre per i beni d'investimento la stessa viene generalmente negata, ad eccezione di quando il contratto preveda esplicitamente la possibilità per il conduttore di acquistare la cosa alla scadenza contrattuale (Schluep in Honsell/ Vogt/ Wiegand , op. cit. Einleitung vor Art. 184 ff., no. 89; Honsell , op. cit., pag. 286; Rinderknecht , Leasing von Mobilien, 1984, pag. 109 e segg.; Guhl/ Merz/ Koller , Schweizerisches Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 333 e segg.; SJZ 1987 186 e segg.). Nella fattispecie, il contratto stipulato tra le parti ha per oggetto la fornitura di una cucina e di materiale da cucina, attrezzature che l'attore utilizzava nell'ambito della sua attività professionale di ristoratore (doc. D e F) e che come tali sono beni d'investimento (Schluep , op. cit. Einleitung vor Art. 184 ff., no. 89; Rinderknecht , op. cit., pag. 13; DTF 118 II 152/3). Il contratto stabiliva il pagamento da parte del conduttore di 67 quote leasing da fr. 1'339.-- cadauna (di cui 7 da versare al momento della consegna del materiale), per un ammontare complessivo di fr. 89'712.-- mentre il valore commerciale della fornitura corrispondeva ad un importo fatturato in fr. 65'878.-- (cfr. doc. D): appare evidente che le attrezzature da cucina erano state cedute al conduttore per suo uso esclusivo, indisturbato e duraturo, sino al loro totale deprezzamento. Le parti hanno altresì sottoscritto una clausola che concedeva la facoltà al conduttore di riscattare le attrezzature per la somma di fr. 500.-- una volta scaduto il contratto (doc. D), qualora il conduttore unilateralmente avesse espresso la sua volontà in questo senso. Per questi motivi e sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, va confermato il giudizio del giudice di prime cure quanto all'applicazione degli art. 226a e segg. CO. E' infatti evidente che il contratto di leasing finanziario ha posto l'attore - dal punto di vista economico - nella posizione di compratore, mentre anche la convenuta - che sino alla scadenza del contratto avrebbe mantenuto la proprietà giuridica sugli oggetti in leasing - ha chiaramente manifestato contrattualmente la volontà di alienare tali oggetti (cfr. doc. D e G), indipendentemente dal fatto che questa opzione dipendesse da una dichiarazione unilaterale dell'attore. Oltre a ciò altre clausole del contratto in esame pongono il conduttore nella stessa posizione di un compratore in senso stretto: l'esclusione di qualsiasi responsabilità del locatore per vizi delle attrezzature, la manutenzione e la riparazione, così come le spese di assicurazione a carico del conduttore. (cfr. doc. D).

E. 3.1

Il campo d'applicazione delle norme relative alla vendita rateale oltre il settore specifico viene limitato dall'art. 226m cpv. 4 CO ad alcuni articoli relativi alla mora del compratore, segnatamente gli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k CO, qualora il compratore sia iscritto a registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale oppure quando la vendita sia inerente ad una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto ad un'impresa artigianale o industriale o ad un uso professionale. Il legislatore ha ritenuto infatti che per tali negozi debba essere ridotta la protezione sociale garantita dagli art. 226a e segg. CO (Rinderknecht , op. cit., pag. 15). Nell'ambito della valutazione a sapere se l'oggetto della vendita sia inerente a scopi professionali o meno, bisogna considerare la funzione obbiettiva dell'oggetto stesso, non

tanto, quindi, il bisogno soggettivo del compratore. Il Tribunale federale ha specificato che il carattere professionale o industriale di un oggetto è da ammettere se attraverso la cosa medesima sia possibile realizzare un reddito (DTF 103 II 116-118; cfr. anche: Rinderknecht , op. cit., pag. 15; Guhl/ Merz/ Koller , op. cit., pag. 334/5; SJZ 1977, 325).

E. 3.2

Nel caso concreto non risulta se l'attore al momento della stipulazione del contratto fosse iscritto a registro di commercio. Dalla documentazione si evince tuttavia che gli oggetti del leasing - una cucina e attrezzatura da cucina (doc. D e F) - per loro natura erano destinati all'uso professionale dell'attore, in quanto attrezzatura da ristorante. Per questi motivi le norme sulla vendita rateale sono applicabili limitatamente a quanto previsto dall'art. 226m cpv. 4. Di conseguenza - come giustamente ha rilevato il primo giudice - non dovendo esaminare in generale la validità formale del contratto stipulato dalle parti, bisogna accertare la validità delle condizioni contrattuali regolanti la mora del compratore rispetto a quanto statuito dagli art. 226h cpv.2 e 226i cpv. 1 CO (cfr. SJZ 1993, 122).

E. 4.1

L'art. 226h cpv. 2 CO - di carattere imperativo e *lex specialis* rispetto all'art. 107 CO - nel caso di mora del compratore concede al venditore la possibilità dapprima di chiedere al compratore le rate scadute ed in seguito, qualora se ne sia riservata la facoltà e la mora concerna almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo complessivo di vendita o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, di chiedere il saldo del prezzo oppure recedere dal contratto (cfr. anche: Honsell/ Vogt/ Wiegand , op. cit., ad art. no. 226h no. 1 e segg.; Tercier , *Les contrats speciaux*, 2. ed, pag. 124 e segg.) .

E. 4.2

Il contratto di leasing in esame prevede al punto 10 la facoltà del locatore di disdire con effetto immediato il vincolo contrattuale se il conduttore - tra le altre ragioni - sia in ritardo di oltre 10 giorni con il pagamento di una quota leasing, degli interessi di mora o di qualsiasi altro importo. Il contratto prevede in questi casi che il locatore deve comunicare al conduttore l'intenzione di valersi della clausola risolutiva ed in seguito le attrezzature devono essere restituite al locatore o a terzi dallo stesso indicati. Nel caso di rescissione anticipata, il conduttore é altresì tenuto a versare al locatore le quote scadute e non pagate, l'importo delle indennità di mora come all'art. 3 del medesimo contratto, il rimborso delle spese legali e giudiziarie e tutte le altre somme dovute al locatore ai sensi del contratto; quale penale il conduttore deve inoltre versare al locatore il valore delle quote residue attualizzato al tasso bancario per i crediti in bianco. L'art. 226h cpv. 2 CO comprende due fattispecie distinte: - la mora nel pagamento di rate che offre al venditore il diritto di chiedere le rate scadute; - la mora nel pagamento di almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo di vendita o di una rata pari ad almeno un quarto del prezzo complessivo, condizioni che offrono al venditore la possibilità di ottenere alternativamente il saldo del prezzo oppure la rescissione del contratto. Nel caso concreto non v'è conformità fra questa norma di carattere imperativo (cfr. SJZ 1993, p. 122) e l'art. 10 del contratto di leasing che va ben oltre tali limiti, come già è stato descritto, in particolare prevedendo presupposti contrari alla legge per la conclusione anticipata del contratto, onde si giustifica la parziale nullità della pattuizione in virtù dell'art. 20 cpv. 2 CO.

E. 4.3

Nel caso concreto, senza opposizione (l'istante non sostiene il contrario) è avvenuta la riconsegna dei beni oggetto del leasing. Se, praticamente, il motivo di questo comportamento è individuabile nell'impossibilità del signor _____ di continuare col pagamento delle rate, in diritto ciò corrisponde alla rescissione del contratto per atti concludenti. Questa circostanza comporta l'impossibilità che il prestatore del leasing chieda alla controparte il saldo del prezzo (art. 226h cfr. 2, ultima fase CO), ma anche che ottenga il pagamento delle rate scadute (Honsell, Vogt, Wiegand , op.cit., art. 226h, n. 2). D'altra parte, la parziale nullità del contratto di leasing priva _____ anche del diritto di pretendere il pagamento della penale, pari al valore delle quote residue, così come esposto nel conteggio doc. G.

E. 5

Nel caso di recesso per mora del compratore (nel contratto di leasing, del conduttore) il creditore ha diritto a un equo compenso per l'uso della cosa e a un'indennità per il deprezzamento straordinario della stessa, in virtù dell'art. 226i cpv. 1 CO. Senonché, nel caso particolare, né in prima sede, né con l'appello, _____ ha mai inteso avvalersi di questo diritto, nemmeno a titolo subordinato.

E. 6

L'istanza di assistenza giudiziaria dell'attore, cui controparte non si è opposta, dev'essere accolta, sia a dipendenza della serietà della sua posizione sostanziale nel processo, sia sulla base della documentazione prodotta a sostegno dei presupposti economici dell'art. 155 CPC (certificato municipale e decisione di impignorabilità del salario in base al minimo d'esistenza). Richiamati per le spese e le ripetibili gli art. 147 segg. CPC la LTG e la TOA. Pronuncia 1. L'istanza di assistenza giudiziaria 2 novembre 1995 di _____, concernente il pagamento di tasse e spese giudiziarie, nonché il gratuito patrocinio, relativamente alla sede d'appello, é accolta. 2. L'appello 20 settembre 1995 _____, è respinto. 3. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà a _____ la somma di fr. 1'400.-- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.